

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3549**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FORCIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2005**

—————

**Disposizioni in materia di prestazioni assistenziali dell’INAIL**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge di delega 17 maggio 1999, n. 144 («Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»), dopo ampia e motivata discussione parlamentare, ha previsto all'articolo 55, comma 1, lettera g), il riordino, anche con riferimento alle situazioni pregresse, del potere di rettifica dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni assicurative.

Il fine espresso era quello di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti l'esercizio di tale potere, un potere che in base alla legislazione previgente poteva essere esercitato in modo illimitato e che anche per questo motivo aveva dato luogo a fenomeni di distorsione applicativa e ad un ampio contenzioso a carico dell'ente.

Infatti, sotto il regime previgente, presso alcune sedi territoriali dell'INAIL si era verificato un ricorso improprio e surrettizio al potere di correzione per errore, ed in tali sedi si era alimentato e concentrato un pesante contenzioso che aveva inutilmente appesantito l'azione amministrativa dell'ente ed aveva indebitamente colpito, anche sotto il profilo economico, molti lavoratori assicurati.

In considerazione di tali fenomeni distortivi, la legge di delega aveva espressamente esteso questa tutela anche alle situazioni pregresse. Naturalmente l'errore preso in considerazione era solo quello imputabile all'ente, restando espressamente escluso il caso di errore dovuto a colpa o dolo del lavoratore assicurato. Con ciò il legislatore aveva effettuato un preciso bilanciamento di interessi, intendendo in questo caso tutelare l'interesse del lavoratore assicurato alla ragionevole continuità della prestazione previdenziale at-

tribuitagli senza suo dolo o colpa e da questi percepita in buona fede, e la conseguente certezza dei rapporti instaurati.

Peraltro, anche l'interesse dell'ente previdenziale era stato pure considerato e tutelato dalla legge delega, che richiama espressamente e fa salvo in capo all'INAIL il più ampio potere di revisione del provvedimento di attribuzione della rendita; un potere il cui esercizio era già previsto, ed è tuttora vigente il termine di quindici anni prima che si consolidi in capo all'assicurato il diritto alla prestazione assicurativa goduta.

In attuazione della legge di delega, l'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha fissato un termine di dieci anni per l'esercizio del potere di rettifica per errore imputabile all'ente previdenziale e, quanto alla tutela delle situazioni pregresse, ha assegnato un breve termine (centottanta giorni) agli interessati per inoltrare la richiesta di riesame dei provvedimenti di rettifica adottati dall'ente sotto il regime previgente. Con lo stesso articolo si stabiliva inoltre che l'errore dell'ente assume rilevanza ai fini della rettifica della prestazione assistenziale solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti disponibili all'atto del provvedimento originario.

Sempre il medesimo articolo 9 si faceva carico di fornire tutela alle situazioni pregresse, come previsto dalla legge di delega, precisando che nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, a differenza di quelli ancora pendenti, la riattribuzione della prestazione decorra solo dal mese successivo alla domanda e non dia diritto alla restituzione di somme arretrate.

È recentemente intervenuta la sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale, che ha respinto la questione di legittimità

di gran parte dell'articolo 9 del decreto legislativo citato, limitandosi a caducarne i commi 5, 6 e 7. Tali commi sono quelli relativi alla tutela delle situazioni pregresse.

La Corte costituzionale, con la sentenza, non ha inteso sindacare il bilanciamento di interessi operato dal legislatore né il riconoscimento sostanziale del diritto degli interessati, quanto il fatto che esso sia stato operato attraverso una scelta di tecnica legislativa costituzionalmente non ammissibile. Non a caso, infatti, non ha esteso il giudicato di incostituzionalità alla norma delegante. Dunque, l'intervento legislativo effettuato per tutelare i casi pregressi, benché congruo sul piano dei fini e delle compatibilità costituzionali sostanziali, non lo era su un piano formale, perché costruito in modo tale da mettere in discussione l'istituto della decadenza che, come la Corte ha sostenuto, per sua natura non ammette applicazioni retroattive.

L'INAIL si accinge a sospendere dal prossimo mese di agosto 2005 le prestazioni previdenziali erogate in applicazione delle disposizioni caducate dalla Corte. Perciò i soggetti interessati, tutti lavoratori invalidi molto anziani, concentrati nelle sole province di La Spezia, Aosta, Venezia, Sondrio e Brescia, quelle cioè dove avevano avuto luogo le distorsioni applicative sopra menzionate, resteranno temporaneamente sprovvisti, senza

colpa, di una importante fonte di sostentamento, mentre aumenterà di nuovo il contenzioso che si era inteso chiudere con il decreto legislativo citato.

Ecco perché si impone la necessità e l'urgenza di ripristinare e mantenere le prestazioni assicurative caducate per effetto della sentenza della Corte, con un'iniziativa legislativa che eviti qualsiasi riferimento a improprie utilizzazioni dell'istituto della decadenza, riconoscendo ai soggetti interessati il diritto alle prestazioni già ripristinate dall'INAIL ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 38 del 2000, a seguito di provvedimenti di rettifica per errore adottati prima del 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Quanto all'INAIL, va detto che tale ente, insieme all'Avvocatura dello Stato, si era opposto alla declaratoria di incostituzionalità, riconoscendo evidentemente il diritto dei lavoratori interessati e ritenendo il decreto legislativo una importante misura di semplificazione amministrativa e di definizione del contenzioso aperto.

Per quanto concerne il pagamento delle prestazioni INAIL che il presente disegno di legge intende mantenere, l'ente ha comunque stanziati in bilancio i fondi necessari, comprese le previste riserve tecniche, dunque l'intervento non comporta alcun onere aggiuntivo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di assicurare la funzionalità di alcune sedi territoriali e ridurre il contenzioso a carico dell'INAIL, i soggetti ai quali tale ente ha ripristinato le prestazioni economiche di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a seguito di provvedimenti di rettifica per errore adottati dall'INAIL stesso prima del 16 marzo 2000, continuano a percepire le medesime prestazioni.